



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Avvocatura Comunale n° 52 del 25/05/2018**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE-RESTITUZIONE SOMME ALLA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A PER SPESE LEGALI IN FORZA DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI RAGUSA N.491/2017. CAUSA PROMOSSA DALL'AVV.TO VITTORIO CASSI IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C CONTRO IL COMUNE E LA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI RAGUSA.**

Il Redattore: Zapparrata Emanuela

**OGGETTO:** Liquidazione – Restituzione somme alla Riscossione Sicilia s.p.a per spese legali in forza della sentenza del Giudice di Pace di Ragusa n. 491/2017. Causa promossa dall'avv. Vittorio Cassi in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c contro il Comune e la Riscossione Sicilia s.p.a -Agente della riscossione per la provincia di Ragusa.

Con nota del 22.2.2018, prot. 22820, la Riscossione Sicilia s.p.a- Agente della Riscossione per la Provincia di Ragusa- ha fatto richiesta del pagamento, a titolo di recupero, del 50% della somma sostenuta pari ad € 203,89, corrisposta per spese legali, quale obbligata in solido, in favore dell'avvocato Vittorio Cassi, a seguito della sentenza del Giudice di Pace di Ragusa n. 491/17.

La scrivente espone, infatti, che ha provveduto , quale obbligata in solido, ad effettuare il pagamento in favore dell'avv. Cassi della somma di € 407,78 per diritti, onorari, IVA e CPA in data 15.01.2018.

Per maggiore chiarezza si espone:

Con atto di citazione, notificato a questo Ente il 21.2.17, prot. 21138, l'avvocato Vittorio Cassi ha proposto opposizione avanti il Giudice di Pace di Ragusa, contro la Riscossione Sicilia s.p.a, Agente delle Provincia di Ragusa, ed il Comune di Ragusa, avverso l'intimazione di pagamento n. 29720169005610140000, per il mancato pagamento della cartella di esattoriale n. 29720120000390187000, relativa al verbale

di contravvenzione al codice della strada elevato dalla Polizia Municipale dell'ente, anno 2007.

L'opponente, riteneva che l'intimazione di pagamento, la cartella di pagamento e la contravvenzione presupposta erano illegittime per nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli originali verbali di contravvenzione, per mancata notifica delle cartelle impugnate, per maturata prescrizione quinquennale del diritto dell'ente a procedere alla riscossione del credito.

In via preliminare chiedeva la sospensione della esecutività del ruolo, nonché della intimazione di pagamento impugnata, nel merito in accoglimento del ricorso chiedeva che venissero dichiarate non dovute le somme portate dalla cartella di pagamento.

Con sentenza n. 491/17 notificata al procuratore costituito dell'ente avv. Silvia Tea Calandra Mancuso, in data 9.01.2018, il Giudice di Pace di Ragusa, definitivamente decidendo nel giudizio n. 276/17 del Reg. Gen. promosso dall'avvocato Vittorio Cassi in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c contro il Comune e la Riscossione Sicilia ha accolto l'opposizione e annullato la cartella di pagamento n. 29720120000390187000 emessa dalla Riscossione Sicilia s.p.a e, per l'effetto ha condannato il Comune di Ragusa e la Riscossione Sicilia s.p.a a rifondere, in solido, le spese processuali per € 43,00 spese generali, € 250,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.

Per quanto sopra, occorre dare riscontro alla richiesta e procedere al pagamento in favore delle Riscossione Sicilia s.p.a della somma sostenuta pari ad € 203,89

Accertata la disponibilità di fondi al cap. 1230 "Liti, arb, etc" cod. 01-11-1-03-02-99-002, bil. 2018.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 24 marzo 2017 "nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000"

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.32/17 di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2017-2019 e del Bilancio di previsione 2017-2019;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 13.7.17 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019;

Visto il D.Lgs 267/2000, come recepito dalla legge n.48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 163, comma 2, del D.lgs n.267/2000 (T.U. enti locali) che recita "nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente"

Verificato che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. e sopra richiamato;

Visto l'art. 107, comma 3, lett.d) del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.lgs 267/00 e al D.Lgs 118/11;

Visti gli art. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997.

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

## DETERMINA

Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di impegnare nel bil 2018 al cap. 1230 "Liti, arb. Etc" cod. 01.11.1.03.02.99.002 la complessiva somma di € 203,89 PEG 2018, scadenza obbligazione anno 2018.
2. Di effettuare in favore della Riscossione Sicilia s.p.a, a mezzo bonifico bancario , il pagamento della somma complessiva di € 203,89, dovutale a titolo di recupero delle somme sostenute , quale obbligato in solido, in dipendenza della sentenza del Giudice di Pace di Ragusa n. 491/17. Si allega codice IBAN
3. Di dare atto che, operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra nei casi previsti dall'art. 163, comma 2, del D.Lgs n.267/2000 (T.U. enti locali) e, specificatamente in quelle regolate dalla legge.
4. Di dare atto che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/00 come preventivamente verificato.
- 5 .Di autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune all'emissione dei mandati di pagamento connessi con le superiori liquidazioni.

Si allega: sentenza-copia assegno in favore dell'avv. Cassì-lettera.

---

Ragusa, 25/05/2018

Dirigente  
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*